C11907 - ALPHA FLIGHT ITALIA/SERVAIR AIRCHEF
Provvedimento n. 24335

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 maggio 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Alpha Flight Italia S.r.l., pervenuta in data 8 aprile 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Alpha Flight Italia S.r.l. (di seguito, ALPHA FLIGHT) appartiene al Gruppo ICD Investment Corporation Dubai (di seguito Gruppo ICD). Si tratta di una *holding* con partecipazioni in attività economiche in tutto il mondo, distinguibili nei seguenti ambiti di attività: a) settore finanziario; b) trasporti; c) energia e industria; d) settore immobiliare; e) *retail.*

Il fatturato realizzato da ICD a livello mondiale nel 2012 è stato di circa *[30-40]*[1] miliardi di euro, di cui circa *[1-5]* miliardi di euro realizzati nell'Unione Europea e *[482-700]* milioni di euro in Italia.

2. Servair Airchef S.r.l. (di seguito SERVAIR AIRCHEF), il cui capitale sociale è detenuto per il 50% da Air-France-KLM e, per il restante 50%, da Alpha Flight Group Ltd a sua volta facente parte del Gruppo ICD, è una società di diritto italiano controllata in via esclusiva - in ragione di quanto stabilito nello statuto della stessa SERVAIR AIRCHEF[2] - da Servair Compagnie d'Exploitation des Service Auxiliaires Aeriens S.A., a sua volta facente parte del gruppo Air-France-KLM (di seguito AIR-France-KLM e/o gruppo venditore).
SERVAIR AIRCHEF opera, principalmente, nei mercati del *catering* e della ristorazione aeroportuale.
Il fatturato realizzato da SERVAIR AIRCHEF nel 2012, a livello complessivo, è stato di circa 81 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

1. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte del gruppo ICD, tramite ALPHA FLIGHT, del controllo esclusivo su SERVAIR AIRCHEF di cui deterrà il 100% delle azioni, mediante l'acquisizione del 50% del capitale sociale di proprietà di AIR-France-KLM.

2. L'operazione prevede, inoltre, un patto di non concorrenza a carico del gruppo venditore, della durata di due anni, relativo a tutte le attività riconducibili all'impresa oggetto di acquisizione nell'ambito del territorio italiano.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 482 milioni di euro ed il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 48 milioni di euro.
4. Il patto di non concorrenza sora descritto costituisce una restrizione accessoria all'operazione in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita, avendo un ambito merceologico e geografico limitato al territorio in cui è attiva l'impresa oggetto di acquisizione e una durata circoscritta ad un periodo di due anni[3].

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[Vedi il caso C8469 "Servair Compagnie d'exploitation des services auxiliares aeriens/Servair Airchef", in Boll. n. 19/07.]*

[3] *[Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005), par. 20.]*

IV. I MERCATI INTERESSATI

5. In considerazione delle attività svolte da SERVAIR AIRCHEF, l'operazione interessa i mercati rilevanti del *catering* aereo e della ristorazione aeroportuale.

a) Catering aereo

6. L'attività di *catering* aereo consiste nella fornitura alle compagnie aeree di un servizio di *catering* destinato agli aeromobili. Tale servizio ricomprende la produzione, l'allestimento e la fornitura di pasti, bevande e generi di conforto accessori al pasto per uso a bordo degli aeromobili, il servizio di trasporto, caricamento e collocazione a bordo degli aeromobili di tali generi, il recupero dell'equipaggiamento di bordo, il lavaggio delle stoviglie, la pulizia del *trolley* e lo smaltimento rifiuti.

Dal punto di vista geografico, in linea con l'orientamento dell'Autorità[4], il mercato dei servizi di *catering* aereo può essere circoscritto all'ambito del singolo aeroporto; i vettori aerei hanno rilevato una bassa propensione a sostituire il servizio di *catering* fornito negli aeroporti di provenienza soprattutto in ragione dei maggiori costi legati al cosiddetto "doppio caricamento"[5].

A fronte di un generalizzato ridimensionamento del servizio di *catering* offerto dai vettori aerei ai passeggeri trasportati, soprattutto sui voli a medio raggio, la sostituibilità tra aeroporti potrebbe tuttavia aver assunto maggiore rilevanza nella scelta dello scalo presso il quale effettuare il rifornimento.

In ogni caso, ai fini della valutazione della presente operazione non appare necessaria una puntuale definizione del mercato sotto il profilo geografico.

b) Ristorazione aeroportuale

7. Essa comprende l'insieme delle attività di ristorazione commerciale localizzate all'interno degli aeroporti quali i *fast food*, i *bar self service*, *vip lounge* e ristoranti tradizionali.

Tale mercato è contraddistinto in particolare da una domanda composta esclusivamente da passeggeri che transitano in aeroporto per iniziare o concludere il loro viaggio aereo. Dal lato dell'offerta si rileva che le imprese che producono i beni e forniscono servizi sono sottoposte a vincoli di tipo normativo e sostanziale, quali autorizzazioni da parte della società concessionaria della gestione aeroportuale, limitatezza di spazi.

Dal punto di vista geografico il mercato sembra possa essere individuato nel singolo aeroporto, in quanto i servizi in questione per i passeggeri offerti all'interno del singolo aeroporto non sono sostituibili.

V. EFFETTI DELL'OPERAZIONE

8. SERVAIR presta l'attività di *catering* aereo e di ristorazione aeroportuale in vari aeroporti italiani, detenendo le quote di mercato esposte nella tabella che segue.

Tabella n. 1- Quote di mercato di SERVAIR AIRCHEF anno 2012

Aeroporto	*Catering aeroporto*	*Ristorazione aeroportuale*
Alghero	[90%-100%]	[90%-100%]
Ancona	[90%-100%]	[90%-100%]
Bari	[90%-100%]	-
Bergamo	[90%-100%]	[0-10%]
Bologna	[90%-100%]	-
Brindisi	[90%-100%]	-
Cagliari	[90%-100%]	[0-10%]
Catania	[0-10%]	-
Firenze	[90%-100%]	-
Forlì	-	[30%-40%]
Genova	[90%-100%]	[30%-40%]
Lamezia Terme	[90%-100%]	[50%-60%]
Milano Linate	[80%-90%]	[0-10%]
Milano Malpensa	[40%-50%]	[0-10%]

[4] *[In tal senso, vedi in particolare, caso C8469 "Servair Compagnie d'exploitation des services auxiliares aeriens/Servair Airchef" sopra cit. e caso C4512 "Servair/Alpha/Airchef" 22 marzo 2001.]*

[5] *[Per doppio caricamento si intende l'immagazzinamento nelle stive dell'aereo di una quantità di pasti doppia rispetto alle necessità del volo in partenza, ma adeguata anche per il volo di ritorno.]*

Aeroporto	***Catering aeroporto***	***Ristorazione aeroportuale***
Napoli	[90%-100%]	[0-10%]
Olbia	[90%-100%]	[0-10%]
Palermo	[90%-100%]	[0-10%]
Pisa	[90%-100%]	[70-80%]
Roma Ciampino	[90%-100%]	-
Roma Fiumicino	[0-10%]	-
Torino	[90%-100%]	[0-10%]
Venezia	[90%-100%]	[0-10%]
Verona	[90%-100%]	-

9. Poiché il gruppo acquirente ICD non opera in nessuno dei due mercati rilevanti, se non tramite la stessa società SERVAIR AIRCHEF oggetto di acquisizione, la conclusione dell'operazione è idonea a determinare la mera sostituzione di un operatore con un altro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella